



Istituto Comprensivo Brolo
Scuola dell'infanzia – Primaria e Secondaria di I° grado
Brolo – Sant'Angelo di Brolo e Ficarra

Circ. n. 226

Alle famiglie
Ai docenti
Al personale non docente
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: Prevenzione Covid 19. Rinnovo disposizioni per il contenimento del contagio

Con la presente, con riferimento alle misure gestionali generali, alle precedenti circolari adottate della scuola sullo stesso tema, alle disposizioni del CTS, delle ASL e degli altri organi competenti, al fine di garantire la corretta applicazione delle norme di prevenzione del contagio da SARS-Cov2, si ritiene opportuno richiamare le seguenti disposizioni.

SINTOMATOLOGIA RICONDUCEBILE AL COVID:

Le famiglie provvedono a misurare quotidianamente la temperatura agli alunni prima dell'ingresso a scuola; allo stesso modo, gli operatori scolastici che hanno dato disponibilità, provvedono a misurare quotidianamente la temperatura prima dell'ingresso a scuola.

Qualora l'alunno presenti sintomatologia riferibile al Covid, le famiglie devono astenersi dal mandarlo a scuola provvedendo a contattare il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale e riferendo la sintomatologia manifestata, per la valutazione clinica del caso; ogni comunicazione relativa allo stato di salute dell'alunno, in particolare in caso di sospetto Covid dichiarato dal medico (prescrizione di tampone), deve essere tempestivamente trasmessa a scuola all'indirizzo email meic83900a@istruzione.it; le stesse prescrizioni valgono per gli operatori scolastici, obbligati, in caso di sintomi, a rimanere a casa e a comunicare a scuola tempestivamente all'indirizzo email meic83900a@istruzione.it l'eventuale prescrizione del tampone da parte del medico.

In caso di sintomi manifestatisi durante la presenza a scuola, l'alunno verrà accompagnato nell'aula Covid del plesso e la famiglia, immediatamente contattata, dovrà provvedere a riprendere l'alunno nel più breve tempo possibile. In seguito all'allontanamento da scuola, la famiglia dovrà tempestivamente informare il pediatra o il medico di libera scelta per la valutazione clinica del caso. L'alunno potrà riprendere la frequenza a partire dal giorno seguente previa compilazione dell'autodichiarazione presente sul sito della scuola e allegata alla circolare n. 52. Non sarà possibile riammettere alla frequenza scolastica alunni privi di suddetta autodichiarazione. Stesse disposizioni valgono in caso di insorgenza di sintomi per il personale scolastico in servizio.

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE DEGLI ALUNNI E RIENTRO A SCUOLA

Per tutte le assenze degli alunni di durata superiore a 10 giorni, il rientro a scuola è consentito esclusivamente previa consegna di certificato medico di riammissione alla frequenza scolastica, (a prescindere dalla motivazione dell'assenza); fanno eccezione esclusivamente le assenze non dovute a motivi di salute che siano

1

state comunicate alla scuola - via email a meic83900a@istruzione.it o in formato cartaceo - preventivamente, ossia prima del primo giorno di assenza, per le quali sarà consentito il rientro senza obbligo di certificato medico.

In caso di assenze degli alunni inferiori ai 10 giorni, le famiglie dovranno, oltre a giustificare le assenze, presentare in ogni caso l'autodichiarazione di cui sopra che, per comodità, viene allegata anche alla presente.. Per gli alunni della scuola dell'infanzia permangono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale N. 80/2020: *“Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia **superiore a 3 giorni** la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della **idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica**”*

RIENTRO A SCUOLA E IN COMUNITÀ' DOPO ISOLAMENTO/QUARANTENA

- ✓ A seguito di provvedimento dell'USCA di isolamento precauzionale per **contatto** di alunni (classe) e operatori con caso **sospetto** Covid 19 (alunno o operatore a cui sia stato prescritto un tampone o che sia risultato positivo al tampone antigenico), è possibile il rientro a scuola e in comunità previo provvedimento di nulla osta per le classi e per gli operatori interessati, disposto dall'USCA competente e comunicato a scuola.
- ✓ A seguito di disposizione di quarantena per **contatto** di alunni (classe) e operatori con caso **accertato** Covid 19, il rientro a scuola e in comunità per i contatti stretti (alunni e operatori) può avvenire:
 - a) con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, al termine dei 14 giorni dall'ultimo contatto con la persona con COVID-19, se il soggetto non manifesta sintomi durante il periodo di quarantena;
 - b) con attestazione del Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, qualora l'esecuzione del tampone (antigenico o molecolare) dal decimo giorno dall'ultimo contatto, sia avvenuta autonomamente in laboratori pubblici/privati/convenzionati o presso studi medici;
 - c) con esibizione del referto negativo qualora l'esecuzione del tampone (antigenico o molecolare) dal decimo giorno dall'ultimo contatto, sia stata organizzata e verificata dalla ASL.
- ✓ A seguito di disposizione di quarantena per alunno e operatore **caso accertato** Covid 19, o contatto stretto di caso accertato Covid 19, il rientro a scuola e in comunità avviene previa presentazione di certificato del medico di medicina generale o del pediatra, attestante che è stato seguito l'iter diagnostico – terapeutico e che il paziente può essere riammesso a scuola e in comunità.

Ai fini del contenimento dell'epidemia, si raccomanda la massima attenzione e si confida nel rispetto delle regole da parte di tutta la comunità scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Bruno Lorenzo CASTROVINCI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39/1993